

## Efficienza energetica: breve analisi del decreto legislativo 102/2014 attuativo della direttiva 2012/27/UE

di **Cristina Iemulo (Giurdanella e Partners Studio Legale)**

Lo scorso 19 luglio è entrato in vigore il d. lgs. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Il testo normativo prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

Premesso ciò, possiamo ad analizzare brevemente le novità introdotte dal decreto.

L’articolo 5 “**Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione**” e l’articolo 6 “**Acquisti delle P.A. centrali**” prevedono che a partire dal 2014 e fino al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Inoltre, nell’acquisto o locazione di immobili centrali e negli appalti per acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 del d. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), le PA centrali dovranno attenersi al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica previsti all’allegato 1 del decreto stesso. Restano esclusi dal programma di interventi gli immobili elencati nell’articolo 5 comma 6.

L’articolo 8 “**Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia**” introduce nuovi obblighi per le grandi imprese. Queste, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, dovranno realizzare diagnosi energetiche eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Al fine di favorire una più efficace misurazione e fatturazione dei consumi di elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico, l’articolo 9 prevede che l’Autorità per l’energia dovrà predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l’attività di misura saranno tenute ad uniformarsi.

Di notevole importanza inoltre sono le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 in materia di **qualificazione, accreditamento, certificazione, informazione e formazione.**

Per quanto riguarda la qualificazione dei fornitori dei servizi energetici, alcune previsioni appaiono più stringenti rispetto a quelle previste nella Direttiva europea. In particolare, Accredia dovrà definire gli schemi di accreditamento in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia (EGE), sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche.

UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elaborerà le norme tecniche in materia di diagnosi energetiche, auditor energetici e installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, la Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con ENEA e le Associazioni di Categoria, definiranno e renderanno disponibili programmi di formazione per la qualificazione degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

**E' previsto, altresì, che ENEA, in collaborazione con Accredia, GSE, FIRE e CTI,** proceda a definire un protocollo per l'iscrizione ad elenchi, pubblicati sul suo sito.

Infine, ENEA in collaborazione con le Associazioni di categoria, le Associazioni dei Consumatori e con le Regioni, dovrà predisporre un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere l'efficienza energetica, rivolto a PMI, consumatori, banche, istituzioni, imprese operanti nel settore dei servizi energetici.

Proseguendo nella disamina della normativa nazionale, tra le principali misure adottate in materia di efficienza energetica in edilizia è utile soffermarsi sull'articolo 14 "***Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica***" e sull'articolo 15 "***Fondo nazionale per l'efficienza energetica***".

L'articolo 14 al comma 6 prevede che "*nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica previsto dal d.lgs. 192/2005, lo spessore delle misure esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura*".

Nel rispetto dei suddetti limiti è tuttavia permesso derogare a quanto previsto dalle

normative nazionali e regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

Infine, anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori è possibile derogare a quanto previsto dalle normative in merito alle distanze minime e alle altezze massime (art. 14 co.7).

In conclusione, un accenno alla disposizione dell'articolo 15 che prevede l'istituzione del **Fondo nazionale per l'efficienza energetica** destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche mediante le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, relativamente alle finalità di cui al comma 3.

Il Fondo sarà articolato in due sezioni destinate alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusi la Banca Europea degli Investimenti.

Al Fondo potranno accedere anche gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti per il teleriscaldamento e teleraffreddamento, avviati tra il marzo 2011 ed il luglio 2014.